

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO D'ANGELO

Seduta del 12/12/2024

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 07/05/2024, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 10/01/2020 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate su 120, in data 29/02/2024.

Ha quindi chiesto in via principale il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, degli oneri non maturati, in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.598,32, di cui € 360,00 a titolo di "Spese di Istruttoria", € 1.238,32 a titolo di "Commissione Intermediario incaricato".

Subordinatamente, ha domandato una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per commissioni e/o costi ritenuti *up front*, ferma l'applicazione del criterio *pro-rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi.

In ogni caso, parte istante ha richiesto la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, oltre al rimborso della commissione di anticipata estinzione di € 116,99, la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura di ricorso, la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 48,

ha rilevato che nel conteggio estintivo è stato riconosciuto alla parte ricorrente l'abbuono degli interessi non maturati per le 72 rate residue, pari ad € 3.276,79. Con nota del 01/07/2024, in riscontro al reclamo, è stato rimborsato alla parte ricorrente un importo di € 242,16 a titolo di ristoro degli oneri relativi alle “*spese di istruttoria*”, determinato applicando secondo il criterio del costo ammortizzato su tali voci di costo e comprensivo degli interessi legali. Nel contratto risultano: (i) distintamente indicate tutte le varie voci di costo ulteriori rispetto agli interessi; (ii) adeguatamente descritte le corrispondenti attività che ciascuna di tali voci di costo è volta a remunerare; (iii) distintamente indicate quelle rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento, nonché i criteri di calcolo del relativo rimborso. Quanto alle “*commissioni di intermediazione*” (lett. D), le stesse riguardano costi esattamente corrispondenti a quanto fatturato alla resistente (€ 2.063,86 per la pratica in oggetto) ed integralmente maturati per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata, come da fattura in atti. Le “*spese di istruttoria*” (lett. B) si riferiscono ad attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto, dovendo essere pertanto considerati costi *up front*. Gli “*oneri fiscali*” (lett. C) non sono dovuti, in quanto si tratta di costi dovuti all'erario in sede di stipula ai sensi della normativa tributaria.

Nel merito, ha ulteriormente specificato che a seguito della sentenza c.d. *Lexitor*, avente ad oggetto i costi rimborsabili al consumatore a seguito di estinzione anticipata, parte della giurisprudenza e l'ABF hanno reinterpretato l'art. 16 della Direttiva n. 2008/48 in conformità con la suddetta pronuncia della CGUE; dopo tale pronuncia, il legislatore è intervenuto introducendo l'art. 11-*octies* del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in vigore dal 25 luglio 2021. Tale disposizione viene applicata soltanto per i contratti di finanziamento sottoscritti in data successiva al 25 luglio 2021. Pur a fronte dei numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali relativi alla rimborsabilità dei costi *up front* in caso di estinzione anticipata, le “*commissioni di intermediazione*” rappresentano una componente di costo dovuta a terzi, che pertanto non rientra nel campo di applicazione della sentenza “*Lexitor*”. La sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 ha omesso di pronunciarsi sull'art. 6-*bis*, comma 3, lett. b), DPR n. 180/1950, che rinvia alle disposizioni di trasparenza adottate dalla Banca d'Italia: queste ultime, ad oggi vigenti e non soggette ad alcuna rettifica, confermano la distinzione tra costi *up front*, non rimborsabili in caso di anticipata estinzione, e costi *recurring*, ristorabili. La richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione dovrebbe in ogni caso essere rivolta all'intermediario del credito, in quanto *accipiens* delle somme corrisposte. Quanto alla sentenza della CGUE, C-555/21 del 09/02/2023 (riguardante il credito immobiliare) ha ridefinito la portata applicativa della precedente *Lexitor*, affermando il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, alla riduzione dei soli costi di natura *recurring* e non anche di quelli *up front*. Rispetto alla richiesta di rimborso della penale di estinzione anticipata risulta priva di fondamento in quanto parte ricorrente non ha allegato né provato la mancanza dei criteri idonei all'applicazione della penale. Inoltre, la domanda di rimborso delle spese legali, avanzata solo in sede di ricorso e sprovvista di documentazione volta a provarne l'effettivo sostenimento, non può trovare accoglimento, come da costante orientamento ABF. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, introdotto nel diritto italiano dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, che recepisce la Direttiva 2008/48/CE. Ciò posto il Collegio rileva che sull'art. 125-sexies TUB è intervenuta una rilevante modifica

legislativa, attuata con il d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, c.d. Decreto Sostegni-bis) e con la quale, in conformità con l'interpretazione dell'art. 16 Dir. 2008/48/CE offerta dalla Corte di Giustizia Europea (con la decisione n. C-383/18 in data 11 settembre 2019, c.d. “Lexitor”), è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il debito, “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”. In coerenza con tale sentenza, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui “a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Acquisito tale consolidato orientamento, il Collegio di Coordinamento è stato chiamato nuovamente ad esprimersi, con la decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021, sulla materia, nuovamente incisa dall'intervento legislativo intervenuto con l'art. 11-octies, del citato d.l. 25 maggio 2021, n. 73, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021. Le modifiche introdotte si applicano, infatti, ai contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del citato decreto. A seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa, era stata, dunque, rimessa al Collegio di Coordinamento la questione se la norma intertemporale dettata dal comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponesse di modificare l'orientamento fino a quel momento seguito dall'Arbitro a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. Le previsioni di diritto intertemporale dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 sono state, infine, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”. Tenuto conto che, secondo le indicazioni della Corte Costituzionale, l'art. 125-sexies del TUB, nel testo previgente, deve essere interpretato alla luce della sentenza c.d. Lexitor della CGUE, l'orientamento da ultimo condiviso dai Collegi si è espresso nel senso dell'applicabilità dei seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento:

- per i costi recurring: criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up-front: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Va riferito, al riguardo, che va disattesa l'argomentazione, secondo cui i principi affermati nella nota sentenza c.d. Lexitor (CGE 11 settembre 2019 in causa C-383/18) sarebbero ora modificati dalla successiva sentenza resa sempre dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 9 febbraio 2023 (c.d. Unicredit Bank Austria). Quest'ultima pronuncia, infatti, fa riferimento alla materia dei contratti di credito immobiliare (direttiva 2014/17), mentre il contratto per cui è causa rientra nell'ambito applicativo della direttiva 2008/48, cui appunto si riferisce la sentenza c.d. Lexitor.

Preliminarmente, ad ogni buon conto, va rigettata l'eccezione sollevata da parte resistente in merito alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario del credito (e quindi a un soggetto “terzo”), posto che l'ABF ha già avuto modo di affermare l'infondatezza di analoghe eccezioni sulla base del fatto che - come da consolidato orientamento - l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal

conteggio estintivo (sul punto – ed ex multis – Collegio di Torino, decisione n. 6733/2023 che ha chiarito che ciò che *rileva è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati*.

Nel merito si specifica che la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Dal conteggio estintivo, in particolare, risulta un “*bonifico interessi a scalare*” per € 3.276,69 (al TAN contrattuale dell'8,50%) ed un addebito per commissioni di estinzione anticipata per € 116,99. Non constano ulteriori rimborsi corrisposti in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni non maturate per anticipata estinzione del finanziamento.

La parte ricorrente ha poi prodotto copia della liberatoria, recante data coerente con il conteggio estintivo di cui sopra.

È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 10/01/2020.

Si evince, poi, il timbro e la firma di un soggetto intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha dato evidenza del pagamento del compenso riconosciuto all'agente intervenuto per l'attività svolta in relazione al finanziamento controverso, il cui importo coincide con quanto addebitato al cliente a titolo di “*commissioni di intermediazione*”.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato (allegando anche la disposizione di bonifico) di aver corrisposto alla parte ricorrente l'ulteriore rimborso di € 242,16 a titolo di quota non maturata delle spese di istruttoria – calcolata secondo il criterio del costo ammortizzato – maggiorata degli interessi legali.

Quanto alle voci di costo ed alla loro natura va chiarito, come da sottoelencato prospetto, che:

- Spese di istruttoria: UP FRONT, poiché si riferiscono ad attività relative alla fase preliminare alla stipula del contratto;
- Commissioni di intermediazione: UP FRONT.

Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e sulla base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso dell'importo di euro 824,31 ove la somma richiesta all'interno del ricorso (€ 1.598,32), appare erronea, avendo parte istante applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo e non ha detratto il rimborso corrisposto dall'intermediario in sede di riscontro al reclamo.

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	8,50%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	40,03%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria				600,00	Upfront	40,03%	240,21	242,16	-1,95
Commissioni di intermediazione				2.063,86	Upfront	40,03%	826,26	0,00	826,26
Totale				2.663,86					824,31

Campi da valorizzare
Campi calcolati

In ordine, poi, alla richiesta di restituzione delle rate trattenute in eccesso che è stata formulata dalla parte ricorrente, la medesima non può essere accolta poiché formulata in termini generici e comunque priva di prova; l'onere della prova per le richieste di

restituzione di rate computate come insolute nei conteggi di estinzione anticipata del prestito grava infatti sulla parte ricorrente (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 3119/2023). Infine, rispetto alla domanda di restituzione della c.d. penale di estinzione anticipata si rileva che il contratto disciplina l'addebito dell'indennizzo per l'estinzione anticipata del finanziamento in linea con le previsioni dell'art. 125-sexies TUB, come novellato dal D.lgs. 141/2010 e, per quanto qui di interesse, comunque non modificato dalla legge di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73. La parte ricorrente ha argomentato genericamente la domanda di rimborso della penale di estinzione, affermando che *“l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento (v. fra gli altri Coll. Napoli n. 5432/18)”*

Sulla questione è intervenuto il Collegio di coordinamento con la pronuncia n. 5909/2020, che ha affermato che ricade sul cliente l'onere di allegare e provare che l'indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione. Il Collegio di coordinamento, con la successiva pronuncia n. 11679/2021, ha statuito che, ai fini della quantificazione dell'“importo rimborsato in anticipo” di cui all'art. 125-sexies TUB, debba farsi riferimento al capitale residuo del finanziamento al netto della riduzione del costo totale del credito anche a seguito del ricorso all'ABF; in proposito, l'importo addebitato a titolo di commissione per equo indennizzo nel conteggio estintivo ammonta ad € 116,99, pari all'1% del capitale residuo al momento dell'estinzione (al lordo dei rimborsi per commissioni di gestione e spese di incasso quote non maturate e delle rate insolute). Tenendo conto della riduzione del costo totale del credito per anticipata estinzione del finanziamento all'esito della presente controversia, l'importo dovuto al finanziatore resta comunque superiore a € 10.000,00, ciò che legittimerebbe l'addebito dell'indennizzo in esame (nella misura indicata dal Collegio di coordinamento nella pronuncia n. 11679/2021).

Ne consegue che anche tale domanda debba essere rigettata.

Infine, non può essere accolta neanche la domanda di rifusione delle spese per la difesa tecnica, considerata la serialità del contenzioso in esame.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 824,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA